



Vicenza, 29 luglio 2026

Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Esame del Disegno di Legge C. 2646 – NORDIO –

Riforma della geografia giudiziaria.

Signor Presidente,

Onorevoli Deputati,

desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per aver voluto ascoltare il contributo dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza. L'Ordine che rappresento guarda con estrema attenzione a questa iniziativa, poiché essa interviene su una infrastruttura fondamentale dello Stato: l'organizzazione giudiziaria.

Vorrei sgombrare il campo da ogni equivoco: il nostro intervento non è animato da logiche campanilistiche né da contrapposizioni tra comunità territoriali. Nessuno mette in discussione l'importanza economica, sociale e produttiva di Bassano del Grappa e dell'intera area pedemontana. **La questione che il Parlamento è chiamato ad affrontare è di natura ben diversa e attiene alla tenuta stessa dei principi costituzionali che regolano l'organizzazione della Repubblica.**

Il nodo cruciale è stabilire se la geografia giudiziaria debba continuare a essere governata **da criteri generali** di efficienza, razionalità e uniformità, oppure se possa essere modificata attraverso interventi puntuali, slegati da una valutazione complessiva del sistema. **La geografia giudiziaria non è la sommatoria aritmetica di esigenze locali; è un'infrastruttura pubblica nazionale unitaria.** Come tale, deve essere progettata e modificata sulla base di criteri oggettivi, verificabili e coerenti con l'interesse generale.

Su questo punto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è cristallina e non lascia spazio a interpretazioni di comodo.

La sentenza n. 237 del 2013 e le ordinanze n. 15 del 2014 e n. 59 del 2014 hanno riconosciuto la piena legittimità della riforma del 2012 proprio in quanto esercizio di una discrezionalità legislativa fondata su un'istruttoria nazionale rigorosa. È fondamentale ricordare come la Corte nel 2013 abbia validato



Vicenza, 29 luglio 2026

l'impianto metodologico della riforma: **la revisione della mappa giudiziaria deve essere il risultato di un'analisi comparativa su base nazionale, non di rivendicazioni territoriali isolate.** Nello specifico, la Corte precisava come *“La scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell'intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, (...) dovendo inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un'ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado”*.

La Corte non ha reso "intoccabile" una specifica mappa dei tribunali; ha reso vincolante il *metodo* con cui quella mappa deve essere disegnata. **Ignorare questo precedente significa esporre il provvedimento a profili di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.**

Ed è proprio sul metodo che il disegno di legge suscita profonde e motivate perplessità. Se il Legislatore ritiene superato l'impianto del 2012, è naturalmente libero di modificarlo. Tuttavia, una scelta di tale portata richiederebbe una nuova istruttoria nazionale, una valutazione comparativa degli effetti e l'individuazione di criteri generali applicabili all'intero territorio della Repubblica. Nel testo in esame, invece, mancano nuovi criteri generali. Non emerge una nuova analisi complessiva della distribuzione degli uffici né una valutazione dell'impatto organizzativo reale.

Si procede per eccezione, creando un pericoloso "doppio binario" normativo che rischia di frammentare l'unitarietà del servizio giustizia.

Vi è inoltre un vizio sostanziale nei dati posti a fondamento del provvedimento. **Lo studio su cui si basa questa proposta, per la parte relativa a Bassano del Grappa, risale al 2013. Siamo nel 2026: ignorare oltre un decennio di evoluzione del sistema giustizia configura un evidente vizio di istruttoria.**

Nel marzo 2025, la Banca d'Italia ha pubblicato uno studio econometrico sugli effetti della riforma del 2012. Non si tratta di teorie, ma di misurazioni empiriche: **l'accorpamento degli uffici ha determinato un aumento della capacità definitoria, una riduzione dei tempi medi di trattazione e un miglioramento dell'efficienza, specialmente negli uffici precedentemente meno performanti.**



Vicenza, 29 luglio 2026

Recenti studi accademici hanno dimostrato come la riforma del 2012 abbia avuto un effetto deterrente e misurabile su alcuni reati.

Se si intende invertire questa rotta, sarebbe onere del proponente dimostrare, dati alla mano, perché un ritorno al passato produrrebbe risultati migliori. Tale analisi di impatto, allo stato, non esiste.

Anche gli orientamenti della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) confermano questa direzione: la distribuzione territoriale deve basarsi su indicatori oggettivi (carichi di lavoro, produttività, accessibilità digitale), non sul mero aumento del numero delle sedi. Oggi la "vicinanza" alla giustizia non si misura in chilometri percorsi in auto, ma in tempi di definizione dei procedimenti e qualità delle decisioni. **La vera prossimità per il cittadino è avere una sentenza in tempi ragionevoli, garantita da uffici dotati di personale sufficiente e tecnologie adeguate.**

Vi è poi un profilo di sostenibilità delle risorse che non può essere ignorato.

L'istituzione di un nuovo tribunale non genera risorse dal nulla; magistrati, personale amministrativo e fondi dovranno essere sottratti al sistema esistente (**si vedano gli artt. 4 e 6 del D.L.**). Il rischio concreto è la *cannibalizzazione* delle risorse: si indeboliranno gli uffici che già versano in situazioni critiche, come quello di Vicenza e dei distretti limitrofi, per alimentare una nuova sede senza di fatto una copertura organica aggiuntiva. Il risultato matematico sarà una diminuzione dell'efficienza complessiva del sistema e un allungamento dei tempi per tutti i cittadini.

Ogni territorio può avanzare motivazioni storiche o economiche per richiedere un proprio tribunale; è comprensibile. Ma il compito del Parlamento non è selezionare le rivendicazioni più rumorose. Il compito del Legislatore è costruire un'organizzazione giudiziaria che assicuri il migliore servizio possibile all'intera collettività nazionale, nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

On. Deputati,

per queste ragioni, l'Ordine degli Avvocati di Vicenza – in linea con tutti gli ordini del Triveneto – ritiene che eventuali modifiche alla geografia giudiziaria non possano avvenire a “macchia di leopardo”. Esse devono inserirsi in una



Ordine degli Avvocati di Vicenza

Vicenza, 29 luglio 2026

revisione organica dell'intero sistema, preceduta da una seria istruttoria tecnica aggiornata ai dati del 2025-2026 **e fondata su criteri uniformi e trasparenti.**

Da questa analisi emergerà la necessità di accorpate non di costruire nuovi Tribunali.

Occorre fare ciò che la realtà dei dati e la contabilità dello Stato permettono di fare, evitando di trasformare la legge in uno strumento per proclamare sogni irrealizzabili.

Solo così la discrezionalità legislativa rimarrà coerente con i principi di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.).
Diversamente, rischiamo di sostituire una geografia fondata su regole certe con una "geografia delle eccezioni", destinata per sua natura a non trovare mai un punto di equilibrio

Vi ringrazio per l'attenzione,

Vicenza-Roma, lì 29 luglio 2026,

Alessandro Moscatelli.
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza.